



**Città di Bacoli**  
(Prov. di Napoli)

# **REGOLAMENTO**

**Disciplinante la misura di prevenzione relativa alla tutela  
del dipendente che effettua segnalazioni di illecito.**

*(Estratto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 393 del 05.12.2014)*

# INDICE

- Art.1**      **Finalità e oggetto**
  
- Art. 2**      **Istituzione del sistema informatico di segnalazione**
  
- Art.3**      **Modalità di segnalazione**
  
- Art.4**      **Segnalazioni di discriminazioni**
  
- Art.5**      **Procedimento e accertamento delle segnalazioni**
  
- Art. 6**      **Sottrazione al diritto di accesso**

**Art.1**  
**Finalità e oggetto**

- 1) Il Comune di Bacoli, al fine di favorire l'emersione di fattispecie di illeciti eventualmente riscontrate nell'espletamento delle proprie attività istituzionali, amministrative e contrattuali, definisce e disciplina le modalità di denuncia o di segnalazione di illeciti o di fatti corruttivi da parte del personale dipendente, nel seguito indicati segnalanti, ai sensi e per effetto dei principi introdotti dall'art.1 – co.51 della legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, recepiti nell'art. 54 bis del D.lgs. 30/03/2001, n.165, dal Codice Nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici e da quello Comunale.
- 2) Il Comune di Bacoli tutela i segnalanti per tutto il corso del procedimento di cui al successivo art.4 garantendo l'anonimato e il divieto di discriminazioni nei confronti degli stessi.

**Art. 2**  
**Istituzione del sistema informatico di segnalazione**

- 1) Il Comune di Bacoli istituisce un sistema informatico ovvero un indirizzo di posta elettronica, volto a ricevere le segnalazioni di illeciti o di fatti corruttivi. L'indirizzo è reso pubblico sul sito dell'Ente.
- 2) Il suddetto indirizzo di posta elettronica è monitorato esclusivamente dal Responsabile Anticorruzione, dal Responsabile delle Risorse Umane e dal Presidente dell'U.C.P.D., con l'ausilio tecnico del Responsabile dei servizi informatici dell'Ente.

**Art.3**  
**Modalità di segnalazione**

- 1) I segnalanti trasmettono all'indirizzo di posta elettronica le ipotesi di illecito o di fatto corruttivo di cui sono venuti a conoscenza, descrivendone le circostanze, l'oggetto, il periodo e le persone coinvolte.
- 2) All'atto del ricevimento della segnalazione, il Responsabile dell'Anticorruzione, o suo delegato, avrà cura di coprire i dati identificativi dal segnalante per tutta la durata dell'istruttoria del procedimento.
- 3) Ai segnalanti è garantito l'anonimato e l'identità potrà essere rivelata solo ed esclusivamente nei casi previsti al successivo art.5.
- 4) Il Responsabile della prevenzione terrà comunque in considerazione anche segnalazioni e denunce anonime qualora la descrizione dei fatti sia circostanziata e resa con dovizia di particolari ovvero che i fatti siano tali da far emergere situazioni e relazioni ben determinate.
- 5) Nel caso in cui pervenissero al Servizio Protocollo, segnalazioni anonime in formato cartaceo, il personale addetto al ricevimento, nel rispetto dei principi sino ad ora enunciati, trasmettono il documento originale nel precedente comma 1 del presente articolo.
- 6) Il Responsabile della prevenzione ed il personale che ricevono o che vengono a conoscenza delle segnalazioni e o delle denunce, oltre a coloro che possono essere successivamente coinvolti nella gestione del procedimento, sono tenuti ad osservare gli obblighi di riservatezza. La violazione di tali obblighi comporta violazione dei doveri d'ufficio con la conseguente responsabilità disciplinare e irrogazione delle relative sanzioni.

**Art.4**  
**Segnalazioni di discriminazioni**

- 1) Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione, ovvero per lo stesso titolo, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, i segnalanti che denunciano all'autorità giudiziaria oppure alla Corte dei Conti, ovvero riferiscono al superiore gerarchico e al Responsabile della Anticorruzione, condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro o di collaborazione, non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro e per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
- 2) Il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione deve informare circostanziatamente, con le modalità indicate al precedente art.3 del presente regolamento il Responsabile della Anticorruzione, per quanto di competenza.
- 3) Per il personale dipendente, il Responsabile dell'Anticorruzione attiverà il Responsabile apicale del segnalante e l'Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari che, verificate la sussistenza dei fatti discriminatori e nell'ambito delle proprie competenze, adotteranno le soluzioni amministrative e disciplinari nei confronti dei soggetti che hanno compiuto le discriminazioni.
- 4) L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nel Comune.
- 5) Il Comune di Bacoli, a seguito di accertamento della sussistenza di discriminazioni effettuate a carico dei segnalanti, può promuovere il giudizio di risarcimento per lesioni alla propria immagine contro i soggetti che hanno compiuto tali discriminazioni. In tal senso, sarà attivato apposito procedimento dell'Ufficio di Staff - Avvocatura.

**Art.5**  
**Procedimento e accertamento delle segnalazioni**

- 1) Il Responsabile dell'Anticorruzione, all'atto del ricevimento della segnalazione o della denuncia, avvia il procedimento interno per accertarne la veridicità, investendo l'Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari per il prosieguo dell'istruttoria.
- 2) Allo stesso tempo, ricorrendone i presupposti, il Responsabile dell'Anticorruzione invia la segnalazione o la denuncia al Sindaco per eventuali altre determinazioni.
- 3) Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata qualora la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato per il prosieguo dell'istruttoria e ai fini della garanzia ordinamentale del diritto alla difesa.

**Art. 6**  
**Sottrazione al diritto di accesso**

- 1) La segnalazione o la denuncia non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte dei richiedenti ed è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e ss. della legge 07 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, salvo casi eccezionali previsti dalla legge o per esigenze di indagini da parte dell'A.G.